



Associazione "PONTI DI PACE"
Via del Bastion, 30 - 36061 Bassano - VI
P.I. e C.F. 02909210243

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
incontro in videoconferenza piattaforma MEET del
09/05/2025

Il giorno 09/05/2025 alle ore 19.00 in videoconferenza su piattaforma MEET si è tenuta l'assemblea straordinaria dei Soci. La convocazione era stata mandata via gruppo WhatsApp e via mail ai 26 soci regolarmente iscritti:

	ELENCO SOCI	Presenti	Assenti
1	La Greca Alberto (Presidente)	X	
2	Maroso Francesco (VicePresidente)		X
3	Sgarbossa Mariangela (Segretario)	X	
4	David Corina (Tesoriere)	X	
5	Toniolo Antonio (Consigliere)	X	
6	Alexandru Claudia	X	
7	Baggio Giovanni		X
8	Bizzotto Alessandro		X
9	Ceola Paola	X	
10	Da Mosto Maria Cristina	X	
11	David Alexandru		Delega a David Corina
12	De Paolis Michela	X	
13	Dinu Alice		X
14	Donazzon Christian		Delega a Alexandru Claudia
15	Facchinetti Dino	X	
16	Fantinato Gianna		X
17	Fiorin Alberto		X
18	Lancerin Giuseppe		X
19	Lancerin Stefania		X
20	Maroso Aldo	X	
21	Marson Giuseppe	X	
22	Marzi Andrea	X	
23	Penzo Paolo	X	
24	Regini Gabriele	X	
25	Rigon Gianpietro		X
26	Torcelli Michela	X	

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario, il Presidente Alberto La Greca, che constata la presenza di 15 soci collegati e due deleghe per un totale di 17 votanti su 26 pari al 65,4% del totale, considerata valida l'assemblea straordinaria, avvia i lavori con il seguente Ordine del Giorno:

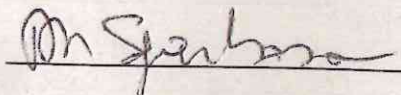
O. d. G.

1. Approvazione modifica statuto per iscrizione al RUNTS
2. Aggiornamento situazione finanziaria
3. Varie ed eventuali.

1. **Approvazione modifica Statuto** – dopo aver letto gli aggiornamenti dello Statuto, considerato:
 - che nell'ultima assemblea era stato approvato di procedere con tutte le attività necessarie per trasformare l'associazione Ponti di Pace in Associazione di Promozione Sociale
 - che lo Statuto modificato è stato esaminato preventivamente anche dal Centro Servizi per il Volontariato e che è stato ritenuto idoneo per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore RUNTS, i partecipanti, all'unanimità, esprimono voto favorevole sull'approvazione del nuovo Statuto dando mandato al Presidente di procedere con tutte le attività necessarie per l'iscrizione al RUNTS. Si allega il nuovo Statuto al presente verbale.
2. **Situazione finanziaria** – Esaminato il Conto Corrente, il Tesoriere informa che sono state ricevute le quote di iscrizione di 25 soci e risultano a disposizione circa 8.000,00 €. Il Presidente verificherà se il socio con la quota ancora in sospeso intenda rinnovare l'iscrizione.
3. **Varie ed eventuali** – E' stato richiesto a tutti i Soci di confermare la loro eventuale presenza al ritrovo del 29 giugno a Pove del Grappa a casa di Claudia e Christian. Si cercherà di organizzare per l'occasione una escursione in bici od a piedi. I Responsabili dell'Associazione Valentina ci hanno comunicato di essere in partenza per il Madagascar ed hanno richiesto di organizzare un incontro per condividere gli ultimi aggiornamenti sul funzionamento della scuola e per vedere le immagini del viaggio in Madagascar. Al loro rientro si organizzerà una serata.

La riunione si chiude alle ore 19,50

Verbalizzante: Mariangela Sgarbossa



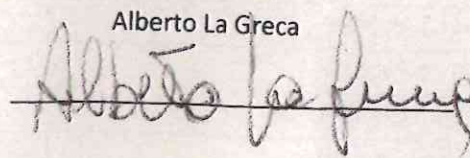
Agenzia delle Entrate DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA	
Reg. 25 LUG 2025	S3
Reg. n° 1610	
€ 374,00	

IL FUNZIONARIO
GIOVANNI RALACCO

Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo Franzoso

Il Presidente

Alberto La Greca



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PONTI DI PACE"

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Ponti di Pace". L'Associazione è apartitica e aconfessionale. La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "PONTI DI PACE - APS".

L'acronimo APS dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Bassano del Grappa, in via del Bastion 30 e la durata della stessa è a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

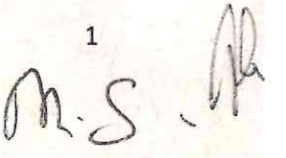
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'Associazione, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

1


- Diffusione della cultura e della pratica del volontariato
- Sostenere persone in difficoltà economica
- Promuovere la cooperazione internazionale, l'uguaglianza e la giustizia sociale

ART. 6 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 117/2017).
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. (art. 5, comma 1, lett. v) del D. Lgs. 117/2017).

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:

- Promozione di iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e sociale finalizzate al dialogo interculturale, alla diffusione dei principi di solidarietà e alla promozione della pace.
- Sostegno ad un turismo responsabile e solidale, basato sul rispetto dell'ambiente, delle culture locali e sul benessere delle comunità ospitanti.
- Realizzazione di progetti in Italia e all'Estero in collaborazione con autorità e associazioni locali e internazionali, con l'obiettivo di fornire aiuto e sostegno a persone in condizioni di svantaggio.
- Promozione di itinerari a basso impatto ambientale a piedi, in bicicletta o con mezzi a basse emissioni, che favoriscano la scoperta delle tradizioni locali, l'interazione con le comunità ospitanti e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.
- Organizzazione di momenti di condivisione delle esperienze di viaggio attraverso conferenze, workshop, predisposizione di pubblicazioni e/o libri, mostre fotografiche e racconti di viaggio.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio e tra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- Attività di sponsorizzazione e/o pubblicità;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione, nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

ART. 7 - Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante

associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8- Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Essi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione o previste dalla normativa vigente. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. La qualità di associato si perde anche per morosità nel pagamento delle quote associative, ovvero ritardo di oltre 6 mesi del pagamento della quota annuale.

ART. 11 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'Assemblea è l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro supporto tecnologico che dia garanzia di raggiungimento degli aventi diritto spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 - Compiti dell'Assemblea

ms. S. 

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 50+1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'Organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere

rieletti senza limite sul numero di mandati. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

ART. 17 - Il Presidente

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente, scelto fra i componenti dell'Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione. Il Presidente

Am.S. 

convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.17 - Vice presidente – Segretario - Tesoriere

L'Organo di Amministrazione può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

L'organo di amministrazione può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, dell'Organo di Amministrazione e coadiuva il Presidente e l'organo amministrativo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, dell'organo amministrativo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

Il segretario è nominato dall'Organo amministrativo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto. Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e all'Organo di amministrazione per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed l'Organo amministrativo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

ART - 18 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato, se necessario, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato, se necessario, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo amministrativo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

M.S. 

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne

determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 27 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 28 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione deve acquisire il parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) prima di procedere alla devoluzione del patrimonio.

Art.31 - Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Am.S. 

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Art. 32 - Foro Competente

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quello che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Vicenza.

Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

ART. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 - Norma transitoria

- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
- A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Approvato nell'Assemblea del

Giugno 2025

Il Presidente

Alberto Valeriani

Il Segretario

M. Spadaro

IL FUNZIONARIO:

GIANNI PAVONE

Carlo

